

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE SPORTIVA D'APPELLO**  
**II<sup>a</sup> SEZIONE**  
**COMUNICATO UFFICIALE N. 093/CSA**  
**(2015/2016)**

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 4 marzo 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

**COLLEGIO**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO F.C. CASERTANA S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASERTANA/LECCE DEL 30.1.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 127/DIV del 12.02.2016)

**2. RICORSO U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA CASERTANA/LECCE DEL 30.1.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 127/DIV del 12.02.2016)

La C.S.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1) e 2) come sopra rispettivamente proposti dalla società F.C. Casertana S.r.l di Caserta e dall'U.S. Lecce S.p.A. di Lecce:

- respinge quello proposto dalla società F.C. Casertana S.r.l. e, per l'effetto, omologa il risultato acquisito sul campo;
- accoglie il ricorso dell'U.S. Lecce S.p.A. annullando la sanzione dell'ammenda.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo versata dalla società Casertana F.C. S.r.l.; restituirsi quella versata dalla società U.S. Lecce S.p.A.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 8 marzo 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio